



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ENNA "KORE"

**REGOLAMENTO PER LO SCAMBIO DI PROFESSORI E RICERCATORI
CON ATENEI E CENTRI DI RICERCA ITALIANI E STRANIERI
EMANATO CON D.P. N. 81/2012 E INTEGRATO CON D.P. N. 304/2014**

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento, volto a favorire lo scambio di professori e di ricercatori con atenei e centri di ricerca italiani e stranieri, è elettivamente funzionale alla realizzazione di iniziative di internazionalizzazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo.

Art. 2 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, a norma dell'art. 6, comma 11 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive integrazioni e modificazioni, del Decreto Ministeriale *di attuazione n. 167 del 26 aprile 2011, ed ai sensi del D.M. 30 gennaio 2014 n. 59, le condizioni, i criteri e le procedure da seguire per:

- a) lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche da parte dei Professori e dei Ricercatori a tempo pieno della Libera Università degli studi di Enna "Kore" presso altra istituzione universitaria o di ricerca (di seguito anche "istituzione ospitante") per periodi di almeno un anno e di massimo tre anni consecutivi, elevabili a cinque;
- b) lo svolgimento presso l'UKE delle stesse attività di cui alla lettera precedente da parte di Professori e Ricercatori a tempo pieno di altro ateneo o centro di ricerca (in prosieguo anche "istituzione cedente") per periodi di almeno un anno e di massimo tre anni consecutivi, elevabili a cinque;
- c) il conferimento dei titoli di "visiting professor" e di "research fellow".

Art. 3 - Finalità delle attività presso atenei diversi

Lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche presso atenei diversi da quello di titolarità è finalizzato a realizzare e rendere concrete una o più linee di collaborazione tra i due atenei coinvolti, nonché a promuovere lo scambio delle relative conoscenze ed esperienze di carattere tecnico-scientifico nel comune e reciproco interesse, anche ai fini di una razionalizzazione e di una valorizzazione delle risorse scientifiche e didattiche presenti nelle due istituzioni universitarie.

Art. 4 - Condizioni per lo svolgimento di attività in due atenei

Perché un Professore o un Ricercatore possa essere utilizzato in attività didattiche e scientifiche presso un ateneo o un centro di ricerca diverso da quello di titolarità, occorre acquisire preliminarmente la dichiarazione formale di disponibilità da parte dello stesso docente, rivolta contestualmente ai rappresentanti legali di ambedue le istituzioni interessate. Per quanto riguarda i professori e i ricercatori titolari nell'Università degli Studi di Enna Kore, lo svolgimento è autorizzato, a conclusione del procedimento indicato negli articoli seguenti, dal Rettore.

Art. 5 - Criteri

Lo svolgimento di attività presso altre istituzioni universitarie e di ricerca da parte dei Professori e dei Ricercatori a tempo pieno della Libera Università degli studi di Enna "Kore", nonché lo svolgimento presso l'UKE delle stesse attività da parte di Professori e Ricercatori a tempo pieno di altre analoghe istituzioni, può essere proposto:

- a) dallo stesso Docente interessato, indipendentemente dalla sede di titolarità italiana o straniera;
- b) dal Senato accademico dell'UKE;
- c) dal Consiglio di amministrazione dell'UKE;
- d) da un Consiglio di Facoltà dell'UKE;
- e) dalla istituzione italiana o straniera, secondo le procedure statutarie e regolamentari proprie.

Relativamente al processo decisionale interno alla Libera Università degli studi di Enna "Kore", sulla proposta di cui al comma precedente si pronuncia, ove non ne sia il promotore, il Senato accademico. La delibera del Senato accademico deve fare riferimento al perseguimento di una o più finalità indicate al precedente art. 3.

Art. 6 - Aspetti finanziari

Acquisita preliminarmente la disponibilità del Docente interessato, sulla delibera del Senato accademico dell'UKE si esprime in via definitiva il Consiglio di amministrazione, il quale, in caso favorevole, impegna contestualmente le somme necessarie a far fronte alla co-gestione economica del Docente impegnato su due istituzioni, ovvero alla gestione complessiva della retribuzione lorda del Docente impegnato temporaneamente soltanto nell'istituzione ospitante.

Per la determinazione degli oneri economici spettanti alle due istituzioni coinvolte si fa riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che disciplinano la quantificazione figurativa delle attività di ricerca, di studio e insegnamento, nonché i compiti didattici e di servizio agli studenti, dei Professori e dei Ricercatori a tempo pieno. Il Consiglio di amministrazione assume l'impegno in ragione delle quote di utilizzazione nella Libera Università degli Studi di Enna "Kore", autorizzando nel contempo la sottoscrizione della Convenzione con l'istituzione ospitante o con l'istituzione cedente.

La Convenzione disciplina i rapporti tra le istituzioni coinvolte in ordine allo svolgimento di parte dell'attività didattica e di ricerca del Docente presso l'altra istituzione ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. A tal fine, la Convenzione indica, inoltre, le percentuali di utilizzazione presso l'UKE e presso l'altra istituzione.

Resta in capo all'istituzione di titolarità del Docente, italiana o straniera, l'onere a provvedere alla retribuzione complessiva lorda prevista in ragione della collocazione nel ruolo e nella classe stipendiale dell'istituzione italiana o straniera cedente. L'istituzione ospitante si fa carico della quota-parte di propria competenza in proporzione alla percentuale di svolgimento delle attività presso la stessa istituzione ospitante. La somma dovuta è versata di norma in rate trimestrali anticipate, salvo diversa previsione in convenzione.

Nei casi in cui l'istituzione cedente abbia sede in un Paese non appartenente all'area monetaria euro, il costo complessivo lordo annuale del Docente ospitato presso l'UKE, cui fare riferimento in relazione all'effettivo periodo di impegno in Ateneo, è calcolato in euro secondo il tasso di cambio ufficiale vigente in Italia al momento del versamento di ciascuna rata, salvo diversa previsione in convenzione.

In ragione di proprie autonome valutazioni, l'UKE si riserva di concedere ai Docenti ospitati taluni benefit in denaro o in servizi, in aggiunta alle disponibilità ed ai servizi assicurati a tutti i propri docenti di pari livello contrattuale.

Art. 7 - Elementi della Convenzione tra gli atenei

La Convenzione deve necessariamente prevedere:

- a) i dati identificativi e il ruolo del Docente interessato;
- b) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di appartenenza del Docente in uscita o in entrata, ove esistente;
- c) la struttura dipartimentale di afferenza nell'istituzione cedente e in quella ospitante;
- d) le quote di distribuzione delle attività didattiche e/o scientifiche presso le due istituzioni;

- e) le modalità e la cadenza del trasferimento all'istituzione cedente del corrispettivo dovuto dall'istituzione ospitante;
- f) le modalità di valutazione dell'attività didattica e di ricerca svolta per i fini di cui all'art. 6, commi 7, 8 e 14, della legge 240/2010;
- g) l'attestazione che il professore o ricercatore non è necessario ai fini del rispetto dei requisiti minimi previsti per l'attivazione dei corsi di studio;
- h) l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo del Docente interessato, ove consentito;
- i) la durata della Convenzione e la durata del periodo di svolgimento delle attività del Docente nelle due istituzioni;
- j) i casi di risoluzione;
- k) le modalità di componimento degli eventuali conflitti interpretativi.

Il presente Regolamento costituisce in ogni caso allegato e parte integrante della Convenzione, al pari di eventuali documenti regolamentari dell'altra istituzione coinvolta.

Art. 8 - Diritti e doveri e valutazione

Il Docente mantiene le prerogative proprie del ruolo indipendentemente dall'istituzione presso la quale svolge le proprie attività didattiche e scientifiche. Egli è tenuto a rispettare il Regolamento didattico di ambedue le istituzioni coinvolte, può avere conferiti, con il suo consenso, incarichi di coordinamento non elettivi ulteriori rispetto a quelli eventualmente derivanti dalle specifiche attività didattiche e scientifiche previste in Convenzione.

In particolare, presso ciascuna istituzione il Docente è tenuto a:

- a. registrare le attività didattiche svolte, con le modalità stabilite da ciascuna istituzione, anche come autocertificazione, in apposito documento in cui sono indicati date, ora, luogo e programma svolto di ogni lezione. Al termine delle attività, il registro deve essere consegnato al responsabile della struttura dipartimentale di riferimento compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto;
- b. presentare al Responsabile della struttura dipartimentale di riferimento, al termine della durata dell'incarico, una dettagliata relazione sull'attività svolta, utile anche ai fini di un eventuale rinnovo della convenzione.

Il Docente è interessato dalle procedure di valutazione e di autovalutazione previste in ciascuna delle due istituzioni, indipendentemente dalla quota di attività svolta nell'istituzione cedente e in quella ospitante. Le attività didattiche di ricerca svolte dal Docente saranno pertanto valutate da ciascuna istituzione sulla base delle disposizioni vigenti nel Paese ospitante e delle norme previste presso l'istituzione ospitante.

Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento di cui all'art. 5, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'apporto del Docente presso l'UKE è ripartito in proporzione alla durata e alla quantità dell'impegno presso l'Ateneo.

Art. 9 - Copertura assicurativa del docente e obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro

Le istituzioni interessate provvedono alle coperture assicurative di legge per il Docente che, in virtù della Convenzione, è chiamato a frequentare le sedi di svolgimento delle attività.

Il Docente è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di svolgimento delle attività attinenti la Convenzione nel rispetto della normativa, per quanto attiene all'Italia, relativa alla sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, osservando gli obblighi di tale Decreto, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione di ciascun ateneo.

Il Docente ospite dell'UKE è tenuto altresì, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'UKE al fine di definire le misure di prevenzione e

protezione da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca, specie nel caso di utilizzazione di attrezzature ed impianti di laboratorio.

Art. 10 - Status di Visiting Professor

Lo status di visiting professor presso l'UKE è conferito a studiosi, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica, appartenenti a istituzioni universitarie, di ricerca o di alta formazione non italiane, invitati a svolgere presso l'Università, anche nell'ambito di accordi internazionali da questa stipulati, attività formative nell'ambito di un corso di studio, con un impegno pari ad almeno 2 cfu in un anno accademico. Il visiting professor può far parte delle commissioni di esame di profitto e delle commissioni di esame finale per il conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'UKE.

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le procedure di cui all'art. 5 e successivi del presente Regolamento. Il titolo di Visiting professor è conferito dal Rettore dell'UKE con proprio provvedimento. Il titolo non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università Kore di Enna.

Art. 11 - Status di Research Fellow

Le strutture accademiche dell'UKE possono avvalersi di Research fellow individuati tra esperti e studiosi appartenenti a istituzioni straniere di tipo universitario, di ricerca, di alta formazione o di produzione, e che siano in possesso di curriculum scientifico di elevato livello e che, nell'arco di un periodo continuativo di massimo tre anni, svolgano attività prevalente di ricerca partecipando a progetti di ricerca finanziati su base nazionale ed internazionale, e svolgano attività didattica nei dottorati di ricerca e eventualmente negli altri corsi di studio.

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri e le procedure di cui all'art. 5 e successivi del presente Regolamento. Il titolo di Research fellow è conferito dal Rettore dell'UKE con proprio provvedimento. Il titolo non dà luogo ad alcun diritto all'accesso ai ruoli dell'Università Kore di Enna.

Art. 12 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previste nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme di riferimento indicate all'art. 2 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atenei possono adottare, esplicitandoli nella Convenzione, ulteriori specifici accordi tra le parti nel rispetto comunque del quadro normativo generale e dei diritti costituzionalmente garantiti ai Professori ed ai Ricercatori universitari.